



# FÙLCROS NEWS

## Principali adempimenti Mese di novembre

*Numero 34 del 09 novembre 2022*

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
15.11.2022	Rivalutazione partecipazioni non quotate	<p>Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono partecipazioni non quotate all'1.1.2022, al di fuori dell'ambito d'impresa, possono rideeterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• facendo redigere e asseverare un'apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato;</li><li>• versando il totale dell'imposta sostitutiva dovuta, pari al 14% sia per le partecipazioni "qualificate"</li></ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		che per quelle “non qualificate”, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.
15.11.2022	Rivalutazione terreni	Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono terreni agricoli o edificabili all'1.1.2022, al di fuori dell'ambito d'impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto: <ul style="list-style-type: none"> <li>• facendo redigere e asseverare un'apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato;</li> <li>• versando il totale dell'imposta sostitutiva del 14% dovuta, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.</li> </ul>
15.11.2022	Rivalutazione all'1.1.2021 delle partecipazioni non quotate o dei terreni	Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all'1.1.2021, con versamento rateale dell'imposta sostitutiva dell'11%, devono versare la seconda delle tre rate annuali dell'imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dal 16.11.2021.
15.11.2022	Rivalutazione all'1.7.2020 delle partecipazioni non quotate o dei terreni	Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all'1.7.2020, con versamento rateale dell'imposta sostitutiva dell'11%, devono versare la terza e ultima rata annuale dell'imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dal 16.11.2020.
15.11.2022	Trasmissione dati acquisti dall'estero	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;</li> <li>• in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;</li> <li>gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-<i>octies</i> del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.</li> </ul>
16.11.2022	Domande contributi investimenti autotrasportatori	<p>Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare al soggetto gestore, entro le ore 16.00, le domande per la prenotazione di contributi, in relazione al secondo periodo di incentivazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>per il rinnovo del parco veicolare con eliminazione dei veicoli più obsoleti, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 459 e del DM 12.4.2022;</li> <li>mediante posta elettronica certificata all'indirizzo <i>ram.in-vestimenti2022@legalmail.it</i>.</li> </ul> <p>Rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p>
16.11.2022	Versamento rate e imposte e contributi	<p>I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2022;</li> <li>la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 22.8.2022;</li> <li>la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.9.2022.</li> </ul>
16.11.2022	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le ritenute alla fonte operate nel mese di ottobre 2022;</li> <li>le addizionali IRPEF trattenute nel mese di ottobre 2022 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2022 non è di almeno 500,00 euro.</p> <p>A causa dell'emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati può essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in un'unica soluzione entro il 16.12.2022;</li> <li>• senza interessi e sanzioni (art. 39 co. 1-bis del DL 17.5.2022 n. 50 conv. L. 15.7.2022 n. 91).</li> </ul>
16.11.2022	Versamento rata saldo IVA 2021	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2021 (modello IVA 2022):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la nona rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2022;</li> <li>• la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2022;</li> <li>• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 22.8.2022.</li> </ul>
16.11.2022	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liquidare l'IVA relativa al mese di ottobre 2022;</li> <li>• versare l'IVA a debito.</li> </ul> <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p> <p>A causa dell'emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in un'unica soluzione entro il 16.12.2022;</li> <li>• senza interessi e sanzioni (art. 39 co. 1-bis del DL 17.5.2022 n. 50 conv. L. 15.7.2022 n. 91).</li> </ul>
16.11.2022	Versamento IVA terzo trimestre 2022	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liquidare l'IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2022;</li> <li>• versare l'IVA a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi.</li> </ul> <p>È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p> <p>A causa dell'emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in un'unica soluzione entro il 16.12.2022;</li> <li>• senza interessi e sanzioni (art. 39 co. 1-bis del DL 17.5.2022 n. 50 conv. L. 15.7.2022 n. 91).</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.11.2022	Versamento IVA terzo trimestre 2022	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale "per natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liquidare l'IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2022;</li> <li>• versare l'IVA a debito, senza maggiorazione di interessi.</li> </ul>
16.11.2022	Contributi INPS artigiani e commercianti	<p>I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della terza rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa al trimestre luglio-settembre 2022.</p> <p>Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell'INPS (<a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a>).</p>
16.11.2022	Rata premi INAIL	<p>I datori di lavoro e i committenti devono versare la quarta e ultima rata dei premi INAIL:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dovuti a saldo per il 2021 e in acconto per il 2022;</li> <li>• con applicazione dei previsti interessi.</li> </ul>
16.11.2022	Effettuazione versamenti sospesi per l'emergenza COVID-19	<p>I soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche, di cui al codice Ateco 90.04.00, devono effettuare i versamenti:</p> <p>relativi alle ritenute e addizionali IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e all'IVA, che scadevano nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, che erano stati sospesi per l'emergenza da COVID-19:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in un'unica soluzione;</li> <li>• senza applicazione di sanzioni e interessi.</li> </ul>
16.11.2022	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <p>sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;</p>



<b>SCADENZA</b>	<b>ADEMPIMENTO</b>	<b>COMMENTO</b>
		in relazione agli apparecchi e congegni installati ad ottobre 2022.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
21.11.2022	Presentazione domande contributo a fondo perduto per la crisi ucraina	<p>Le imprese operanti nel settore della ristorazione (codici ATECO 56.10, 56.21 e 56.30) devono inviare all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la dichiarazione attestante l'ammontare degli aiuti di Stato in regime "<i>de minimis</i>", la cui registrazione nel Registro nazionale aiuti (RNA) è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024;</li> <li>• al fine di ricevere il contributo a fondo perduto per sostenere la ripresa e la continuità dell'attività a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in presenza dei previsti requisiti;</li> <li>• mediante la procedura <i>web</i> disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato.</li> </ul> <p>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p>
21.11.2022	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022	<p>I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022, relative ai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 22.8.2022, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• va effettuato entro il 30.11.2023;</li> <li>• comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</li> </ul> <p>Se entro il 22.8.2022 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con riferimento alla scadenza "ordinaria" del 30.6.2022, per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%;</li> </ul>



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> <li>entro il 30.11.2023;</li> </ul> con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
21.11.2022	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022, relative ai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 22.8.2022, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>va effettuato entro il 30.11.2023;</li> <li>comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</li> </ul>
25.11.2022	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>relativi al mese di ottobre 2022, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>mediante trasmissione telematica.</li> </ul> <p>I soggetti che, nel mese di ottobre 2022, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i modelli relativi al mese di ottobre 2022, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>mediante trasmissione telematica.</li> </ul> <p>Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.</p> <p>Con l'art. 3 del DL 21.6.2022 n. 73 il termine di presentazione era stato differito entro l'ultimo</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		giorno del mese successivo al periodo cui gli elenchi sono riferiti; in sede di conversione del DL 73/2022 nella L. 4.8.2022 n. 122 è stato però ripristinato il precedente termine del giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.
28.11.2022	Revoca effetti fiscali della rivalutazione dei beni d'impresa	<p>I soggetti che svolgono attività d'impresa e che, al 29.9.2022, hanno perfezionato l'opzione per la rivalutazione, il riallineamento o l'affrancamento della riserva in sospensione d'imposta devono presentare la dichiarazione integrativa relativa al modello REDDITI 2021, al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• revocare gli effetti fiscali della rivalutazione o del riallineamento operati nel bilancio 2020, oppure il solo affrancamento della riserva in sospensione d'imposta;</li> <li>• richiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva precedentemente versata oppure optare per il suo utilizzo in compensazione nel modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.</li> </ul> <p>La revoca è consentita anche ai soggetti dei settori alberghiero e termale che hanno effettuato la rivalutazione con imposta sostitutiva del 3% ma avevano i requisiti per la rivalutazione gratuita.</p>
30.11.2022	Presentazione autodichiarazione aiuti di Stato COVID-19	<p>I soggetti che hanno beneficiato delle misure di aiuto per l'emergenza COVID-19 devono presentare all'Agenzia delle Entrate l'autodichiarazione per il rispetto dei massimali degli aiuti di Stato.</p> <p>L'autodichiarazione va presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate o attraverso i canali telematici della stessa;</li> <li>• direttamente o tramite un intermediario abilitato.</li> </ul> <p>In relazione ai soggetti che si sono avvalsi della definizione agevolata degli "avvisi bonari" relativi ai periodi d'imposta in corso al</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>31.12.2017 e al 31.12.2018, se successivo al 30.11.2022, l'autodichiarazione deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.</p> <p>Entro il termine in esame è possibile restituire volontariamente gli importi eccedenti i limiti dei previsti massimali, o sottrarli da aiuti successivamente ricevuti.</p>
30.11.2022	Remissione <i>"in bonis"</i> adempimenti per le opzioni relative alle detrazioni edilizie	<p>I contribuenti e gli amministratori di condominio possono effettuare la c.d. <i>"remissione in bonis"</i> con riferimento all'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito derivante da determinati interventi edilizi, in relazione alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue delle spese sostenute nel 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presentando la prevista comunicazione all'Agenzia delle Entrate, in presenza dei requisiti sostanziali richiesti;</li> <li>• a condizione che non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;</li> </ul> <p>versando la sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.</p>
30.11.2022	Termine presentazione istanze per la <i>"super-ACE"</i>	<p>Le società di capitali, gli enti commerciali, gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali in contabilità ordinaria, devono presentare all'Agenzia delle Entrate, se non già effettuata, l'apposita comunicazione:</p> <p>per il riconoscimento del credito d'imposta corrispondente al rendimento nozionale del 15% sugli incrementi di capitale proprio (es. versamenti in denaro, rinunce a crediti, accantonamento di utili a riserva) intervenuti nel periodo d'imposta 2021 (c.d. <i>"super-ACE"</i>);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizzando il modello approvato;</li> <li>• in via telematica, direttamente o mediante un intermediario abilitato.</li> </ul> <p>L'invio della comunicazione e il rilascio della ricevuta attestante il riconoscimento del</p>



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		credito d'imposta sono condizioni necessarie per il suo utilizzo in compensazione nel modello F24.
30.11.2022	Presentazione domande contributo a fondo perduto per la crisi Ucraina	<p>Le piccole e medie imprese italiane, diverse da quelle agricole, della silvicoltura e della pesca, devono presentare, entro le ore 12.00, le domande di contributo a fondo perduto:</p> <p>a seguito delle ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, che hanno determinato perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall'interruzione di contratti e progetti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• in presenza dei previsti requisiti;</li><li>• tramite la piattaforma <i>on line</i> disponibile sul sito di Invitalia.</li></ul> <p>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione delle domande.</p>
30.11.2022	Presentazione domande di rimborso del "Buono Fiere"	<p>Le imprese con sede operativa in Italia devono inviare in via telematica, entro le ore 17.00, le domande:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, oggetto di concessione del "Buono fiere";</li><li>• tramite l'apposita procedura informatica disponibile sul sito Internet del Ministero dello sviluppo economico (<a href="http://www.mise.gov.it">www.mise.gov.it</a>), sezione "Buono Fiere".</li></ul> <p>Per le istanze di agevolazione che abbiano ad oggetto la partecipazione a manifestazioni fieristiche in programma nel mese di dicembre 2022, la dichiarazione di avvenuta partecipazione deve essere presentata entro il 31.1.2023, pena la revoca dell'agevolazione.</p>
30.11.2022	Presentazione domande	I professionisti iscritti alle Casse professionali di previdenza e assistenza e i lavoratori

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
	indennità <i>una tantum</i>	autonomi e i professionisti iscritti alle Gestioni INPS, in possesso dei previsti requisiti, devono presentare all'ente previdenziale di iscrizione la domanda: <ul style="list-style-type: none"> <li>• di concessione dell'indennità <i>una tantum</i> di 200,00 euro e dell'eventuale integrazione di 150,00 euro;</li> <li>• secondo le modalità stabilite dall'ente stesso.</li> </ul>
30.11.2022	Trasmissione telematica delle dichiarazioni	Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono presentare in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il modello REDDITI 2022;</li> <li>• il modello IRAP 2022 (se soggetti passivi IRAP).</li> </ul>
30.11.2022	Trasmissione telematica di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2022	Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2022 devono presentare in via telematica: <ul style="list-style-type: none"> <li>• alcuni quadri del modello REDDITI PF 2022 (RT, RM, RS e RW), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2022; il quadro AC del modello REDDITI PF 2022 deve essere presentato se non è già stato compilato il quadro K del modello 730/2022;</li> <li>• direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.</li> </ul>
30.11.2022	Spedizione modello REDDITI PF 2022 dall'estero	Le persone fisiche non residenti, non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in alternativa alla trasmissione telematica, possono presentare il modello REDDITI PF 2022: <ul style="list-style-type: none"> <li>• in forma cartacea;</li> <li>• mediante spedizione tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.11.2022	Presentazione schede 2-5-8 per mille IRPEF	<p>Le persone fisiche esonerate dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi possono presentare le schede per la destinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del 2 per mille dell'IRPEF ad un partito politico;</li> <li>• del 5 per mille dell'IRPEF a sostegno degli enti non commerciali, degli enti della ricerca scientifica e dell'università e degli enti della ricerca sanitaria;</li> <li>• dell'8 per mille dell'IRPEF ad una confessione religiosa riconosciuta.</li> </ul> <p>La presentazione può avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente in via telematica, o avvalendosi degli intermediari abilitati;</li> <li>• oppure mediante consegna ad un ufficio postale.</li> </ul>
30.11.2022	Trasmissione telematica quadro VO	<p>I contribuenti che hanno effettuato opzioni o revoche ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, devono presentare il quadro VO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in allegato alla dichiarazione dei redditi;</li> <li>• mediante trasmissione telematica diretta o avvalendosi degli intermediari abilitati.</li> </ul>
30.11.2022	Trasmissione telematica modello CNM	<p>La società o ente consolidante, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, deve presentare in via telematica il modello CNM 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati;</li> <li>• in forma "autonoma" rispetto al modello REDDITI SC 2022.</li> </ul>
30.11.2022	Opzione per il consolidato fiscale	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione triennale o quinquennale per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale o mondiale), o la sua revoca:</p>



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"><li>• a decorrere dall'anno 2022;</li><li>• nell'ambito del modello REDDITI 2022.</li></ul> <p>Per i soggetti "non solari", l'opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.</p> <p>Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l'esercizio dell'opzione trasmettendo in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'apposito modello.</p> <p>La revoca dell'opzione è possibile decorso:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ciascun triennio di validità, per il consolidato nazionale;</li><li>• il primo quinquennio di validità o ciascun triennio successivo, per il consolidato mondiale.</li></ul>
30.11.2022	Opzione per la trasparenza fiscale	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, o la sua revoca:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• a decorrere dall'anno 2022;</li><li>• nell'ambito del modello REDDITI 2022.</li></ul> <p>Per i soggetti "non solari", l'opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.</p> <p>Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l'esercizio dell'opzione trasmettendo in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'apposito modello.</p> <p>La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell'opzione.</p>
30.11.2022	Opzione per la "tonnage tax"	<p>Le imprese marittime con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione decennale per la determinazione forfetaria della base imponibile derivante dal traffico internazionale delle navi (c.d. "tonnage tax"), o la sua revoca:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• a decorrere dall'anno 2022;</li> <li>• nell'ambito del modello REDDITI 2022.</li> </ul> <p>Per i soggetti "non solari", l'opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.</p> <p>Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l'esercizio dell'opzione trasmettendo in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'apposito modello.</p> <p>La revoca è possibile decorso ciascun decennio di validità dell'opzione.</p>
30.11.2022	Opzione per la determinazione dell'IRAP in base al bilancio	<p>Gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali, in contabilità ordinaria, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione triennale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali e degli enti commerciali (risultanze del bilancio d'esercizio), o la sua revoca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a decorrere dall'anno 2022;</li> <li>• nell'ambito del modello IRAP 2022.</li> </ul> <p>I soggetti che hanno iniziato l'attività o derivanti da trasformazioni comunicano l'esercizio dell'opzione trasmettendo in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'apposito modello.</p> <p>La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell'opzione.</p>



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.11.2022	Regolarizzazione modelli REDDITI 2021, IRAP 2021 e CNM 2021	<p>Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che presentano i modelli REDDITI 2022, IRAP 2022 e CNM 2022 in via telematica entro il 30.11.2022, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'infedele presentazione delle dichiarazioni REDDITI 2021, IRAP 2021 e CNM 2021, relative al 2020;</li> <li>• gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2021.</li> </ul> <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nell'anno 2020, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;</li> <li>• nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.</li> </ul> <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;</li> <li>• la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.</li> </ul>
30.11.2022	Adempimenti persone decedute	<p>Gli eredi delle persone decedute entro il 31.7.2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• devono presentare in via telematica i modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022 cui era obbligato il defunto;</li> <li>• possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2020 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2021 e degli anni precedenti.</li> </ul>
30.11.2022	Registro beni ammortizzabili	<p>I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la compilazione del registro</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		dei beni ammortizzabili.
30.11.2022	Annotazioni contribuenti in contabilità semplificata	<p>I contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono annotare nel registro acquisti ai fini IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le scritture di chiusura (ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite di beni strumentali, oneri di utilità sociale, ammortamenti, accantonamenti di quiescenza e previdenza, ecc.);</li> <li>• il valore delle rimanenze, raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore.</li> </ul>
30.11.2022	Remissione "in bonis"	<p>I contribuenti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, possono regolarizzare le omesse comunicazioni o gli altri adempimenti di natura formale, necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in presenza dei requisiti sostanziali richiesti;</li> <li>• con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.</li> </ul>
30.11.2022	Versamento rate sospese della "rottamazione delle cartelle"	<p>I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 31.12.2017, che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. "rottamazione-ter"), devono effettuare il versamento delle rate in scadenza nel 2022, che erano state sospese a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p>
30.11.2022	Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d'impresa	<p>I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, in caso di importi complessivi dovuti superiori a 3 milioni di euro e di opzione per il pagamento rateale, devono effettuare il versamento della rata delle imposte sostitutive dovute per:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2018 e/o al 31.12.2019 e/o al 31.12.2020;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;</li> <li>• il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.</li> </ul>
30.11.2022	Versamento acconti imposte da modello REDDITI PF 2022	<p>Le persone fisiche devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2022, relativo: all'IRPEF;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla cedolare secca sulle locazioni;</li> <li>• all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi" ex art. 27 del DL 98/2011;</li> <li>• all'imposta sostitutiva del 15% o 5% per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;</li> <li>• all'imposta sostitutiva del 15% dovuta sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni;</li> <li>• all'IVIE (se si possiedono immobili all'estero);</li> <li>• all'IVAFE (se si detengono attività finanziarie all'estero);</li> <li>• all'addizionale IRPEF sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "pornotax").</li> </ul> <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
30.11.2022	Versamento acconti contributi INPS da modello REDDITI PF 2022	<p>Le persone fisiche iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l'anno 2022, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno 2021, eccedente il minimale di reddito stabilito per l'anno 2022, nei limiti del previsto massimale.</p> <p>Le persone fisiche iscritte alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il</p>



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l'anno 2022, pari al 40%, calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l'anno 2021, nei limiti del previsto massimale.</p> <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
30.11.2022	Versamento acconti imposte da modello REDDITI SP 2022	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>dell'addizionale sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "pornotax");</li><li>dell'IVIE, per le società semplici che possiedono immobili all'estero;</li><li>dell'IVAFE, per le società semplici che detengono attività finanziarie all'estero.</li></ul> <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
30.11.2022	Versamento acconti imposte da modelli REDDITI SC ed ENC 2022	<p>I soggetti IRES, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2022, relativo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>all'IRES;</li><li>alla maggiorazione IRES prevista per le società "di comodo";</li><li>all'addizionale IRES prevista nei confronti degli enti creditizi e finanziari;</li><li>all'addizionale IRES sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "pornotax");</li><li>all'IVIE, per gli enti non commerciali che possiedono immobili all'estero;</li><li>all'IVAFE, per gli enti non commerciali che detengono attività finanziarie all'estero.</li></ul> <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
30.11.2022	Versamento acconti IRAP	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono effettuare il</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>versamento del secondo o unico acconto IRAP, dovuto per l'anno 2022.</p> <p>Dal periodo d'imposta 2022 le persone fisiche esercenti attività commerciali o professionali non sono più soggetti passivi IRAP e quindi non sono più dovuti versamenti in acconto.</p> <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
30.11.2022	Trattenuta acconti da 730/2022	<p>In relazione alle persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2022, i sostituti d'imposta devono trattenere, dagli emolumenti corrisposti a novembre, il secondo o unico acconto, dovuto per il 2022, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni.</p> <p>Se gli emolumenti corrisposti sono incipienti, la parte residua deve essere trattenuta nel successivo mese di dicembre, applicando la maggiorazione dello 0,4%.</p>
30.11.2022	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2022;</li> <li>• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 22.8.2022.</li> </ul>
30.11.2022	Versamento saldo prelievo straordinario per il settore energetico	<p>I soggetti che operano nel settore energetico devono effettuare il versamento del saldo, pari al 60%, del prelievo straordinario del 25% per l'anno 2022, sulla base dell'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dall'1.10.2021 al 30.4.2022 rispetto al saldo del periodo dall'1.10.2020 al 30.4.2021.</p> <p>Il prelievo straordinario si applica solo se il suddetto incremento è cumulativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pari o superiore al 10%;</li> <li>• superiore a 5.000.000,00 di euro.</li> </ul>
30.11.2022	Versamento imposta di bollo fatture elettroniche	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre luglio-settembre 2022.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>L'ammontare dell'imposta dovuta, anche a seguito dell'integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".</p> <p>Entro il termine in esame occorre versare anche l'imposta dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2022, qualora complessivamente di importo non superiore a 250,00 euro, se non già versata in precedenza.</p>
30.11.2022	Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA	<p>I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre luglio-settembre 2022;</li> <li>• in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.</li> </ul> <p>I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.</p>
30.11.2022	Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"	<p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di ottobre 2022 riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non soggetti ad accisa;</li> <li>• spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;</li> <li>• destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea.</li> </ul> <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		cessione.
30.11.2022	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di novembre 2022 e al pagamento della relativa imposta di registro;</li> <li>• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di novembre 2022.</li> </ul> <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RL", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>